



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo CAROLI

Via Vallini n. 23 – 24040 STEZZANO (BG)

Tel: 035 591529 - Fax: 035 592335

[CF 95119270163](mailto:CF95119270163) sito web: www.iccaroli.edu.it

Email uffici: bgic87900d@istruzione.it Pec: bgic87900d@pec.istruzione.it

A SCUOLA DI SICUREZZA

Opuscolo informativo per:

- Docenti
- Personale di segreteria
- Collaboratori scolastici
- Alunni
- Genitori
- Altri utenti

ANNO SCOLASTICO 2020-21

PREMESSA

Il D.Lgs.81 del 9 aprile 2008 recepisce in Italia le direttive della Unione Europea atte a promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e costituisce l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

L'applicazione del decreto, oltre ad allineare il nostro paese ai più evoluti standard europei in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, segna una tappa fondamentale nel processo di sviluppo di una più efficace e partecipata "cultura della sicurezza" a tutti i livelli, da quello produttivo e sociale a quello delle istituzioni e del servizio pubblico in generale. Infatti tutti, in qualsiasi luogo di lavoro, anche se con ruoli e responsabilità evidentemente diversi, partecipano, in prima persona, al perseguimento dell'obiettivo comune di innalzare i livelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Rispetto alle leggi precedenti, questo decreto introduce una normativa più organica, aggiornata anche in base all'evoluzione della tecnologia, ma soprattutto prescrive metodi e strumenti gestionali nuovi per organizzare la sicurezza negli ambiti del lavoro.

Gli strumenti gestionali più importanti sono:

- Il documento della sicurezza, elaborato dal datore di lavoro, che contiene la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione, e che devono essere aggiornati periodicamente;
- Vari organismi permanenti, con funzioni specifiche in materia di sicurezza;
- La partecipazione dei lavoratori, attraverso il loro RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), alla gestione di tutte le fasi del processo.

Il D.Lgs.81/08 si applica alla scuola tenendo conto delle particolari esigenze del servizio, individuate dal Ministero della Pubblica Istruzione col decreto 19 settembre 1998, n° 382.

La normativa specifica riguarda il personale che presta servizio nella scuola, mentre gli studenti sono considerati solo nei casi in cui sono equiparabili ai lavoratori durante le attività che comportano l'uso di apparecchiature e attrezzature di lavoro: le esercitazioni in laboratorio e l'educazione fisica.

La nuova organizzazione è rivolta a migliorare la sicurezza e la salute di tutte le persone che partecipano all'attività scolastica, e in primo luogo di tutti gli allievi, durante la loro permanenza a scuola. Il D.M. 19 settembre 1998, n. 382 stabilisce che "le disposizioni si applicano a tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, relativamente al personale educativo ed agli utenti delle medesime istituzioni" (art. 1, comma 1).

Il termine "utenti", introdotto nella rielaborazione definitiva del decreto ministeriale si riferisce non solo agli allievi, ma a tutti coloro che hanno occasione di frequentare la scuola per ragioni connesse col servizio da essa erogato: in particolare ai genitori, nel caso di allievi minorenni, o in generale quando partecipano all'attività scolastica

(Consigli di Classe, colloqui con i Docenti).

L'informazione, la formazione, le istruzioni vengono espressamente elencate dal D.Lgs.81/2008

(art.15, lett. n, q) tra "le misure generali di tutela".

Pertanto, la comunicazione delle notizie più importanti in fatto di sicurezza, adattate all'età e alle diverse situazioni, deve essere fornita sia agli allievi e sia ai genitori (in quanto utenti).

La responsabilità complessiva dell'organizzazione della sicurezza nella scuola è del Capo d'Istituto, altrimenti detto "Dirigente Scolastico", che assume il ruolo e i compiti che la legge assegna al datore di lavoro.

Nelle scuole statali il Dirigente Scolastico non ha ancora il potere di realizzare gli interventi strutturali eventualmente necessari negli edifici, che sono di proprietà dagli Enti Locali. E' infatti compito dell'Ente Proprietario provvedere alla redazione di un monitoraggio dei rischi della struttura edile ed impiantistica dell'edificio scolastico e di un programma di adeguamento e manutenzione secondo le priorità di intervento.

Il Capo d'Istituto è coadiuvato da altri soggetti che egli chiama a svolgere compiti particolari. Sull'attività di questi collaboratori egli esercita un controllo, poiché non può trasferire ad essi la responsabilità che la legge assegna al datore di lavoro.

Per coloro che affrontano il D.Lgs.81/2008 per la prima volta, riteniamo utile riassumere brevemente le funzioni ed i compiti delle figure sensibili che fanno parte del Servizio di Prevenzione e di Protezione

All'albo della Sicurezza è stato affisso il seguente organigramma del Servizio di Prevenzione e di Protezione in essere presso il nostro Istituto:

1. DATORE DI LAVORO

Il D.Lgs. 81/2008 impone al DATORE di LAVORO, individuato nel CAPO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA (il Dirigente Scolastico) dal D.M.P.I. 21 giugno 1996

n.292 (art.1, lettera C), l'organizzazione di un sistema di gestione permanente della sicurezza con l'obiettivo primario della riduzione dei fattori di rischio esistenti.

Alcuni degli obblighi che fanno capo al datore di lavoro non sono delegabili e restano comunque di sua responsabilità. Essi sono:

- la valutazione dei rischi
- l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi contenenti i criteri adottati per la valutazione
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo Documento della Sicurezza sono effettuate con il supporto del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente previa la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Inoltre il datore di lavoro:

- nomina il medico competente
- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzioni incendi, di evacuazione dei lavoratori e delle persone presenti, di pronto soccorso e comunque di gestione dell'emergenza
- fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali
- fornisce ai lavoratori l'informazione sui rischi specifici e la formazione richiesta in particolare per:
 - l'uso delle attrezzature di lavoro (macchine, attrezzature ecc.)
 - l'uso dei dispositivi di protezione individuale - la movimentazione manuale dei carichi
 - l'uso dei videoterminali
- esposizione ad agenti cancerogeni
- esposizione ad agenti biologici.

Tra i compiti del Capo d'Istituto, come datore di lavoro, rivestono un'importanza fondamentale l'elaborazione del documento sulla sicurezza e la designazione delle persone che fanno parte degli organismi permanenti. La valutazione dei rischi è l'atto fondamentale compiuto dal datore di lavoro che ha l'obbligo di valutare, in relazione all'attività, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

All'esito della valutazione, il datore di lavoro elabora un documento denominato "Documento della Sicurezza" che contiene:

- una relazione sulla valutazione dei rischi nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori tenendo presenti in particolare le misure generali prescritte dal decreto, tra le quali:
 - eliminazione dei rischi
 - riduzione dei rischi alla fonte
 - sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso
 - rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione
 - priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali
 - controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici
 - misure igieniche
 - misure di protezione collettiva e individuale
 - misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione e di pericolo grave e immediato - uso dei segnali di avvertimento e sicurezza
 - regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti
 - informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori;
 - programmazione degli interventi in base alle priorità.

Inoltre il datore di lavoro deve elaborare il programma temporale di attuazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento del livello della sicurezza.

La programmazione della prevenzione deve mirare ad un complesso sistema che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecnico produttive e organizzative nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro. In particolare, le fasi per la valutazione dei rischi possono essere sintetizzate come di seguito (da *Linee guida per la valutazione del rischio nella Piccola e Media Impresa elaborate dall'ISPESL - Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro*):

1. Analisi per la identificazione di potenziali fattori di rischio dovuti a: rischi per la sicurezza dovuti a: - Strutture - Macchine - Uso di energia elettrica - Impiego di sostanze pericolose - Incendio, esplosione. Rischi per la salute dovuti a: - Agenti chimici - Agenti fisici – Agenti biologici. Rischi per la salute e la sicurezza dovuti a: - Organizzazione del lavoro – Fattori psicologici - Fattori ergonomici - Condizioni di lavoro difficili.
2. Individuazione dei rischi di esposizione tenendo presenti i potenziali fattori di rischio analizzati e le misure di sicurezza adottate
3. Stima qualitativa dei rischi di esposizione. Tale processo può portare per ogni situazione analizzata ai seguenti risultati: - assenza di rischio di esposizione - presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa - presenza di un rischio di esposizione.
4. Programma integrato delle misure di sicurezza. Tale programma dovrà contenere: - le misure di sicurezza e protezione da porre in atto - le azioni di formazione e informazione - un programma per la revisione periodica del processo di valutazione del rischio.


DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

Fatte le debite premesse, nell'applicazione e nel rispetto delle norme vigenti in argomento di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro **il Dirigente scolastico impartisce le seguenti disposizioni aventi carattere permanente:**

DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI

- Adoperarsi affinché l'attrezzatura antincendio sia facilmente raggiungibile senza ostacoli ed il percorso verso l'esterno sia sgombro da qualsiasi ostacolo (banchi, zaini, ecc.).
- Portare a conoscenza del Dirigente scolastico e/o del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ogni eventuale incidente (avvenimento che viene ad interrompere il normale svolgimento delle attività), segno premonitore di infortunio (incidente con danni concreti alle persone).
- Verificare l'idoneità degli strumenti, degli attrezzi e delle macchine utilizzate per le attività.
- Organizzare ogni attività affinché gli spazi siano sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti di ogni operatore.
- Prendere visione delle norme di comportamento in caso di emergenza incendio, di scosse di sismiche e di evacuazione apposte in ogni locale della scuola e nei corridoi.

Nel caso della scuola, come già scritto, nell'applicazione del D.Lgs.81/2008 sono presenti due responsabili, il Dirigente Scolastico e l'Ente Proprietario (la Provincia per le scuole superiori ed il Comune nelle altre tipologie di scuole) come descritto nel grafico seguente e nella tabella successiva



2. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, utilizzato dal datore di lavoro per la gestione del sistema sicurezza, è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni e esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi. Esso è istituito dal datore di lavoro che nomina il Responsabile del servizio (RSPP), il quale ha il compito di coordinamento, guida, supporto ed indirizzo delle attività di prevenzione. Il datore di lavoro può nominare anche gli addetti al servizio di prevenzione e protezione qualora lo ritenga necessario (es. per le dimensioni dell'azienda o in caso di RSPP esterno).

Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione se l'azienda (commerciale o di servizi) ha meno di 200 addetti. Il datore di lavoro può fare anche ricorso a persone e servizi esterni all'azienda previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate, ed essere dotato dell'attestato di formazione ai sensi del D.Lgs.195/03.

I compiti principali del servizio di prevenzione e protezione sono:

- individuare i fattori di rischio
- effettuare la valutazione dei rischi
- individuare ed elaborare le misure e procedure di sicurezza
- elaborare le misure di prevenzione e protezione
- preparare i programmi di informazione e formazione
- fornire ai lavoratori le informazioni sui:
 - rischi per la sicurezza e per la salute connessi alle attività dell'azienda in generale - le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
 - i rischi specifici cui ogni lavoratore è esposto, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
 - i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi - le procedure riguardanti il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.
- Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre al coordinamento delle attività proprie del servizio di prevenzione e protezione prima citate:
 - partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione ed elabora il verbale di riunione;
 - -visita con il medico competente gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno.

3. MEDICO COMPETENTE

Il Medico competente è nominato dal datore di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora la valutazione dei rischi imponga la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ai rischi specifici gabbellati che superano i livelli di guardia imposti dalla normativa di sicurezza vigente, quali gli addetti:

- ai videoterminali
- alla movimentazione manuale dei carichi
- a rischio cancerogeno
- a rischio biologico.
- Il medico competente ha i seguenti compiti:
 - collabora con il datore di lavoro per la tutela della salute
 - effettua gli accertamenti sanitari nei casi previsti dalla normativa vigente per mezzo di accertamenti preventivi e periodici
 - esprime i giudizi di idoneità per iscritto, informando sia il datore di lavoro che il lavoratore
 - istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
 - fornisce ai lavoratori informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e sui risultati degli stessi
 - fornisce al responsabile dei lavoratori per la sicurezza, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari
 - visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno, insieme con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (fatto salvo quanto stabilito dal DM 16/01/97 circa la riduzione a una sola visita periodica annuale degli ambienti di lavoro da parte del medico competente)
 - collabora alla predisposizione del pronto soccorso
 - collabora alla attività di formazione e informazione.

Il Medico competente può avvalersi per gli accertamenti sanitari di medici specialisti.

4. ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

Il Capo d'Istituto, sentito il RLS, designa gli addetti al SPP, tenendo conto delle dimensioni della scuola e della struttura dell'edificio.

I lavoratori designati debbono ricevere un'adeguata formazione per svolgere i loro compiti e non possono rifiutare, se non per giustificato motivo.

Ogni Addetto SPP collabora strettamente con il Responsabile del SPP e con il Dirigente Scolastico, svolgendo un'attività permanente di controllo e monitoraggio finalizzato al mantenimento del livello di sicurezza acquisito, come descritto nel Documento di Sicurezza vigente.

In tal senso:

- effettua sopralluoghi settimanali nei luoghi di lavoro
- verifica sul campo la persistenza e l'efficacia delle misure preventive e protettive, dei sistemi di controllo relativi, delle procedure di sicurezza
- fornisce l'informativa sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate o da adottare
- propone i programmi di informazione e formazione
- partecipa alle consultazioni in occasione della riunione periodica di prevenzione
- viene formato a cura del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 195/03

4A. ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE

Per ogni scuola e per ogni singola sede o plesso, il Capo d'Istituto, sentito il RLS, designa i lavoratori incaricati di attuare il Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio, i quali debbono a tal fine ricevere una specifica formazione. I lavoratori designati non possono rifiutare, se non per giustificato motivo. Essi devono essere formati adeguatamente e disporre, ove necessario di attrezzature adeguate ai rischi specifici presenti sul luogo di lavoro.

Il compito degli addetti è quello di collaborare col Capo d'Istituto soprattutto per:

- vigilare costantemente affinché vengano rispettate le disposizioni interne relative alla prevenzione degli incendi;
- sensibilizzare i lavoratori e gli allievi alla prevenzione degli incendi;
- vigilare affinché le vie di fuga predisposte nel Piano di Evacuazione Rapida in caso di emergenza vengano mantenute costantemente sgombre;
- conoscere i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi di allarme, uscite d'emergenza, segnaletica di sicurezza ecc.) predisposti presso l'edificio scolastico
- controllare la condizione degli estintori e degli altri mezzi di lotta antincendio, l'efficienza delle uscite di sicurezza e delle porte resistenti al fuoco, segnalando eventuali manomissioni o inefficienze;
- segnalare eventuali situazioni di pericolo d'incendio;
- attuare procedure per l'attivazione del sistema di allarme e l'intervento dei VV. FF. nonché la segnalazione rapida della presenza di un' incendio;
- mettere in opera, in caso di bisogno, i mezzi lotta antincendio disponibili, ed in particolare gli estintori per il primo intervento contro i focolai d'incendio di modesta entità.
- partecipare alla elaborazione ed all'aggiornamento dei piani di emergenza

La formazione degli Addetti avviene ai sensi del D.M. 10.03.1998 (4-8-16 ore).

I nomi degli addetti sono affissi all'Albo della Sicurezza.

4B. ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

In ogni scuola, deve essere disponibile l'attrezzatura minima col materiale occorrente per il primo soccorso e deve essere segnalato il locale adibito a tale uso.

Il Capo d'Istituto, sentito il RLS, designa gli addetti al Servizio di Pronto Soccorso, che riceveranno una specifica formazione, facendo in modo che almeno uno sia presente in ogni plesso scolastico. I lavoratori designati non possono rifiutare, se non per giustificato motivo. La formazione degli Addetti SPS deve avvenire ai sensi del 15.07.2003 n.388 (12 ore).

In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola, tutti i presenti, dipendenti e allievi sono tenuti ad attivarsi, ricordando che la sua vita spesso dipende dalla rapidità del soccorso. D'altra parte, soprattutto in caso di traumi gravi, il soccorso prestato da una persona inesperta potrebbe aggravare le conseguenze dannose.

Gli addetti al primo soccorso devono:

- mantenere in efficienza i presidi medico chirurgici aziendali (pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso, infermeria ecc)
- aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni
- intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee.

5. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

L'introduzione della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza costituisce uno dei punti qualificanti della nuova concezione del sistema di gestione della sicurezza basata sulla condivisione da parte di tutti i lavoratori, degli obiettivi e dei mezzi per raggiungere la conformità dei luoghi di lavoro alle norme di sicurezza e di tutela della salute.

Il Rappresentante per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata, tramite un corso di formazione specifico della durata minima di 32 ore, con contenuti minimi come stabiliti dal DM 16/1/97;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli

Le modalità di elezione del rappresentante della sicurezza dei lavoratori sono definite dall'art.47 del D.Lgs.81/2008 e dagli accordi di categoria (ad esempio l'accordo interconfederale CONFAPI –CGILCISL - UIL del 27.10.95).

Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto o designato, secondo le situazioni, tra i dipendenti o le rappresentanze sindacali dei lavoratori (se nella scuola prestano servizio più di 200 dipendenti, saranno almeno due). Nella scuola rappresenta formalmente solo il personale docente e non docente, non gli allievi, anche se in alcune attività questi sono equiparati ai lavoratori. Egli può farsi portavoce, tuttavia, anche dei problemi attinenti alla sicurezza degli studenti.

Il RLS interviene con un ruolo attivo in tutte le fasi della gestione della sicurezza. Egli esprime un suo parere circa la valutazione dei rischi, le misure di tutela, i programmi di formazione dei lavoratori, la scelta del Responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, degli addetti ai Servizi di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio, di Pronto Soccorso e di Gestione delle Emergenze, partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione contro i rischi, può visitare tutti i luoghi di lavoro.

Attraverso la sua persona i lavoratori intervengono attivamente e non solo per controllare il rispetto della normativa di sicurezza, ma anche per avanzare proposte e suggerimenti. Il RLS ha diritto ad una formazione particolare, svolge i suoi compiti durante l'orario di lavoro e non può subire pregiudizio personale a causa dell'attività connessa al ruolo. La consultazione del rappresentante della sicurezza dei lavoratori, verrà effettuata dalla azienda in modo da consentire al rappresentante della sicurezza dei lavoratori di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e proposte formulate dal rappresentante della sicurezza dei lavoratori. Questi a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.

Le riunioni periodiche saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.

6. LAVORATORI

La prevenzione infortuni e la tutela della salute richiedono la partecipazione di tutti attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti per il raggiungimento degli obiettivi generali di sicurezza e la tutela della salute.

Il D. Lgs. 81/2008 pone la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro come elemento fortemente innovativo della legislazione previgente.

In particolare l'art.20 del decreto richiama i lavoratori a prendersi cura, come uno degli attori del sistema di prevenzione, della propria salute, della propria sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro.

I lavoratori contribuiscono insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente verificano, per mezzo del proprio rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di tutela della salute.

Ciascun lavoratore, tradizionalmente considerato soggetto passivo "da tutelare", ha ora un ruolo attivo chiaramente delineato dall'art.20 della legge col titolo "Obblighi dei lavoratori" che integralmente si trascrive:

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conforme alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

In caso di inosservanza di queste disposizioni sono previste sanzioni amministrative e penali.

L'assunzione di responsabilità da parte dei lavoratori non riduce tuttavia gli obblighi del Datore di lavoro che, al contrario, risultano notevolmente accresciuti in numero, complessità e severità delle sanzioni.

Ciascun lavoratore ha il diritto di ricevere adeguata informazione secondo i contenuti minimi del Decreto, in occasione dell'assunzione e quando cambia mansione o vengono introdotte nuove procedure lavorative, nuovi macchinari e/o attrezzature.

Il D.M.382/98 puntualizza che l'equiparazione degli allievi a lavoratori sussiste solo:

- in relazione alla frequenza ed all'uso dei laboratori appositamente attrezzati, dove gli allievi stessi possono essere esposti ad agenti chimici, fisici e biologici oppure utilizzano macchine, apparecchiature e strumenti di lavoro in genere, compresi i computer
- nei periodi della settimana o della giornata in cui gli allievi sono effettivamente nei laboratori e utilizzano le attrezzature in essi contenute;
- se i programmi o le attività d'insegnamento (stabiliti anche a livello di singolo istituto e inseriti quindi nel P.O.F.) prevedono esplicitamente la frequenza e l'uso dei suddetti laboratori.

Non sono da equiparare a lavoratori gli allievi al momento del loro svolgimento di attività in palestra e gli alunni della scuola dell'obbligo occupati in attività creative all'interno di apposite aule attrezzate a questo scopo; la norma originale (che risale addirittura al D.P.R.547/55 ed è stata semplicemente ribadita dal D.Lgs.81/2008) assimila gli allievi a lavoratori quando l'attività di laboratorio

è più direttamente finalizzata all'addestramento professionale e non tanto all'acquisizione di competenze generali, con prevalenza di obiettivi ludico-didattici.

Ciononostante è doveroso effettuare la valutazione dei rischi riferiti anche alle palestre e alle attività che vi si svolgono e definire i conseguenti interventi sia sul piano tecnico-organizzativo che su quello formativo-educativo.

7. ATTIVITA' DA SVOLGERSI ALL'INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO

- Raccolta della documentazione e delle certificazioni obbligatorie, con eventuale loro richiesta all'Ente Proprietario
- Redazione/aggiornamento del Documento di Sicurezza
- Redazione/aggiornamento del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione
- Nomina del personale addetto alle emergenze: addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione (SPP), addetti al Servizio di Primo Soccorso (SPS) e addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA)
- Riunioni periodiche in tema di sicurezza
- Redazione del manuale delle procedure di sicurezza (pulizie, laboratori, attrezzature impianti, ecc.)
- Effettuazione delle prove di evacuazione (almeno due per anno scolastico)

GESTIONE DELL'EMERGENZA NELLA SCUOLA

La gestione delle situazioni di emergenze nella scuola, che possono nascere da un incendio, da un terremoto o da altri pericoli gravi o imprevisti, richiede uno sforzo organizzativo particolare per due ragioni:

- la presenza di un numero rilevante di allievi minorenni, che possono scatenare momenti di panico;
 - l'obbligo per tutti i dipendenti, di mettere in salvo gli alunni, oltre che se stessi.
- Per la gestione delle emergenze sono fondamentali due strumenti, diversi ma complementari:
- la predisposizione di un Piano di Evacuazione delle persone;
 - le esercitazioni per l'esecuzione del piano in situazioni simulate.

L'art.18 del D.Lgs.81/2008 (*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*) impone al Dirigente scolastico di adottare una serie di misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori tra le quali la designazione *"dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza"* (art.18, comma 1 lettera b).

Nel nostro Istituto sono stati designati a tale scopo alcuni docenti e/o personale non docente (incarichi particolari) nonché tutti gli insegnanti presenti nelle classi che seguiranno le istruzioni generali in caso di emergenza.

Sia il Piano di Evacuazione, che le esercitazioni sono state predisposte dal Capo d'Istituto e dai suoi collaboratori in stretta collaborazione col RSPP.

Le previste due prove annuali di evacuazione dell'edificio scolastico consentiranno a tutti di familiarizzare con le *"situazioni a rischio"* abituando ciascuno all'abbandono *"del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile"*.

Il personale tecnico ed ausiliario, a conoscenza delle **ISTRUZIONI SUL COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI PERICOLO**, collaboreranno con i docenti e signaleranno al Responsabile della sicurezza ogni situazione a rischio riscontrata.

Ogni anno, ciascuna unità di personale dell'istituto, docente o non docente, avrà l'opportunità di apprendere l'uso degli estintori portatili e degli idranti a manichetta flessibile (tramite aggiornamento da parte dell'RSPP)

Il Piano di Evacuazione delle persone è esposto all'Albo di ogni plesso scolastico.

Il layout di evacuazione d'emergenza da ciascun piano è affisso all'ingresso di ciascun corridoio di piano, così come in ciascuna aula è stato affisso il layout d'evacuazione e le norme principali di comportamento in caso di emergenza. Le vie di fuga e le uscite di sicurezza sono, inoltre, indicate da apposita segnaletica.

Tutto il personale e tutti gli utenti (allievi e genitori) sono tenuti a conoscere i layout di evacuazione e le norme principali di comportamento in caso di emergenza.

A tal fine gli insegnanti coordinatori di ciascun consiglio di classe dovranno verificare la conoscenza delle modalità di evacuazione all'inizio dell'anno scolastico (per quanto riguarda gli allievi) a durante il primo consiglio di classe aperto ai genitori (per quanto riguarda i genitori)

PARTE B

DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

Fatte le debite premesse, nell'applicazione e nel rispetto delle norme vigenti in argomento di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro **il Dirigente scolastico impartisce le seguenti disposizioni aventi carattere permanente:**

DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI

- Adoperarsi affinché l'attrezzatura antincendio sia facilmente raggiungibile senza ostacoli ed il percorso verso l'esterno sia sgombro da qualsiasi ostacolo (banchi, zaini, ecc.).
- Portare a conoscenza del Dirigente scolastico, e/o del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ogni eventuale incidente (avvenimento che viene ad interrompere il normale svolgimento delle attività), segno premonitore di infortunio (incidente con danni concreti alle persone).
- Verificare l'idoneità degli strumenti, degli attrezzi e delle macchine utilizzate per le attività.
- Organizzare ogni attività affinché gli spazi siano sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti di ogni operatore.
- Prendere visione delle norme di comportamento in caso di emergenza incendio, di scosse di sismiche e di evacuazione apposte in ogni locale della scuola e nei corridoi.

DISPOSIZIONI IN SITUAZIONI PARTICOLARI DI RISCHIO

a. Aule speciali e laboratori

Durante ogni attività svolta in **aule speciali e laboratori** devono essere rispettate le disposizioni contenute nel D.Lgs.81/2008. Quest'ultimo definisce (art.69) *attrezzatura di lavoro* "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro" e prevede (art.71 comma

1) che le attrezzature *messe a disposizione* siano idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi e che inoltre siano utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

Nei laboratori la manipolazione di sostanze chimiche deve essere attuata con l'uso di appositi guanti in gomma e strumenti idonei ad evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto accidentale lavarsi immediatamente con acqua e sapone anche utilizzando se necessario le docce della palestra.

Nelle esperienze di laboratorio l'uso di sostanze pericolose è limitato ed effettuato sotto diretto controllo dell'insegnante.

L'eliminazione dei rifiuti chimici deve avvenire conferendo i materiali in appositi contenitori che verranno poi smaltiti da ditte specializzate.

In caso di contaminazione chimica isolare immediatamente i locali interessati e avvertire immediatamente il Dirigente Scolastico o il responsabile della sicurezza.

b. Rischio palestra

Per minimizzare le situazioni di rischio durante l'attività di educazione fisica si devono rispettare le seguenti regole:

- utilizzare abbigliamento idoneo e scarpe con suola antiscivolo.
- non utilizzare le attrezzature in modo improprio

E' opportuno che i docenti diano norme operative vincolanti quando l'attività motoria comporta per sua natura particolari rischi e che evitino di far svolgere esercizi non confacenti alle reali capacità delle persone.

RISCHIO ELETTRICO

Il Capo d'Istituto deve assicurare, con la partecipazione attiva e consapevole di ciascuno, il perfetto funzionamento dell'impianto elettrico; il personale deve comunque utilizzare tutte le precauzioni necessarie tra le quali si esemplificano le seguenti:

- Non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico o di macchine collegate ad esso (se si notano dei fatti anomali si avvisi subito e sospendere l'operazione). In particolare si segnalino interruttori o scatole di derivazione danneggiate.

- Durante l'esecuzione di operazioni quali la pulizia di lampadari, la sostituzione di lampadine, ecc. non basta spegnere l'interruttore della corrente, ma bisogna disattivare l'intero impianto elettrico ed esporre l'apposita segnaletica (lavori in corso).
 - Non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico, quando si disinserisce la sua spina dalla presa al muro, ma procedere all'operazione tirando direttamente la spina e premendo con l'altra la presa al muro.
 - Rivolgersi a personale competente quando si riscontrano anomalie quali: fiamme o scintille nell'immettere o togliere le prese nelle spine od anche il surriscaldamento della presa. In questi casi sospendere subito l'uso sia dell'apparecchio che della presa in questione.
 - Non utilizzare apparecchi con fili elettrici, anche parzialmente, scoperti o spine di fortuna; utilizzare solo prese perfettamente funzionanti
 - Le apparecchiature elettriche non devono mai essere utilizzate con le mani bagnate o umide.
- Segnalare sempre al RSPP e/o al Capo d'Istituto ogni esigenza di sicurezza dell'impianto elettrico.*

RISCHIO CHIMICO

a. Personale addetto alla pulizia

E' necessario rispettare anzitutto le norme igieniche fondamentali:

- ogni giorno, al termine delle lezioni, effettuare un'accurata pulizia di: aule, corridoi, palestre, laboratori, assicurando l'indispensabile ricambio d'aria;
- pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni, ...) destinati esclusivamente a quei locali; al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in acqua ben calda con detersivo e successivamente risciacquati, oppure disinfettati in candeggina diluita allo 0,5-1 % di cloro attivo per almeno un'ora ed ugualmente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.

I detersivi e i prodotti per la pulizia utilizzati nell'Istituto assolvono egregiamente il loro compito se usati correttamente; l'uso improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate.

L'esempio più classico è quello della candeggina e dell'acido muriatico che hanno un effetto detergente se usati separatamente, ma se si mescolano tra di loro, pensando di aumentarne l'efficacia, non solo non danno l'effetto desiderato ma provocano la formazione di gas tossici alla salute.

Pertanto prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta; infatti solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria salute e a quella di terzi. L'etichetta di un prodotto serve proprio a conoscere il grado di pericolo che esso ha se non usato correttamente.

Occorre ricordare inoltre di:

- Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni.
- I prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle etichette.
- Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati.
- Per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni indesiderate sviluppando gas asfissianti o tossici.
- Non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia riportata una dicitura diversa da quella del contenuto immesso.
- Riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo.
- I prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima cura in luoghi inaccessibili a terzi.
- Non lasciare bombolette spray ecc. vicino a fonti di calore, in quanto possono infiammabili
- Il personale addetto alle pulizie utilizzerà sempre i dispositivi di protezione personale forniti dall'Istituto

b. Docenti e Allievi

Qualora l'attività didattica comporti l'utilizzo di sostanza chimiche classificate come rischiose vige l'obbligo di effettuare l'informazione preventiva attraverso l'attenta lettura delle relative **schede di sicurezza** ed è assolutamente vietato utilizzare tali sostanze senza l'impiego delle procedure, dei dispositivi di protezione collettiva e/o individuale consigliati dal produttore/fornitore e comunque previsti dal Documento di Sicurezza vigente nella scuola.

UTILIZZO DI ATTREZZATURE

Il D.Lgs.81/2008, come già riferito, definisce (art.69) *attrezzatura di lavoro* “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro” e prevede (art.71 comma1) che le attrezzature *messe a disposizione* siano idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi e che inoltre siano utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

Pertanto si devono rispettare le seguenti disposizioni valide per tutti i luoghi di lavoro:

1. Attenersi alle istruzioni del manuale a corredo della macchina per l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature.
2. Verificare la presenza delle protezioni fisse o mobili o regolabili atte ad impedire la proiezione di oggetti o l'accesso alle parti mobili.
3. Esporre avvisi che fanno esplicito divieto, quando la macchina è in movimento, di pulire, oliare, ingrassare, riparare o registrare a mano gli organi e gli elementi delle macchine stesse.
4. Verificare che l'interruzione e il successivo ritorno dell'energia elettrica non comporti il riavvio automatico della macchina.
5. Verificare l'immediata accessibilità delle apparecchiature d'arresto di emergenza e la loro efficienza.
6. Verificare l'esistenza del collegamento a terra delle parti metalliche (ove è visibile).
7. Verificare il buon stato d'uso degli apparecchi elettrici portatili e dei loro cavi di alimentazione.
8. Verificare periodicamente (tasto di prova) l'efficienza degli interruttori differenziali.
9. Mantenere le macchine pulite da residui di lavorazioni e/o oleosi.
10. Manipolare con guanti idonei oggetti o residui che comportano rischi di ferite.
11. Segnalare sempre con cartelli di divieto, di prescrizione o di avvertimento, ogni condizione di pericolo. In particolare transennare e segnalare in modo opportuno le macchine e le apparecchiature in riparazione o manutenzione; è fatto divieto far funzionare perché non rispondenti alle norme di sicurezza le macchine fuori uso presenti in reparto a scopo didattico- dimostrativo.
12. Prima di utilizzare impianti a pressione richiedere il collaudo e la verifica.
13. Controllare che le derivazioni a spina siano provviste di interruttori a monte.
14. Usare lampade elettriche portatili solo se protette da gabbia e con impugnatura isolante.

Segnalare sempre al RSPP e/o al Capo d'Istituto ogni esigenza di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

USO DEI VIDEO TERMINALI

Il D.Lgs.81/2008 all'art.173 comma 1 lettera c) considera lavoratori esposti ai rischi da utilizzo di videoterminale coloro i quali “utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175”.

Pertanto gli allievi che utilizzano i laboratori di informatica non sono considerati lavoratori che operano al videoterminale. L'analisi effettuata ha individuato la necessità di monitorare periodicamente l'attività di lavoro svolta al videoterminale dal personale di segreteria: qualora vengano superate le 20 ore settimanali, tale personale sarà sottoposto al controllo periodico del medico competente. In ogni caso si applicano tutte le prescrizioni di sicurezza stabilite dal D.Lgs.81/2008 al Titolo VII, tra le quali si segnalano le seguenti:

- Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
- Il lavoratore ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
- L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme di instabilità; i caratteri devono avere una buona definizione, essere di grandezza sufficiente e chiari.
- Lo schermo deve essere orientabile, inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore; non deve avere riflessi e riverberi che possono causare molestia.
- E' necessario uno spazio sufficiente che permetta all'operatore una posizione comoda; il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente ed essere di dimensioni sufficienti.

RISCHIO SCALE

Tale rischio riguarda il lavoratore che per svolgere la sua mansione fa uso di scale non fisse. Il lavoratore in questione deve avere a disposizione scale adeguate al lavoro da svolgere, in particolare egli deve usare sempre:

- scale la cui altezza gli permetta di operare comodamente senza sporgersi o allungarsi pericolosamente;
- scale stabili che abbiano listelli perfettamente stabili;

- scale che abbiano dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori;

Le operazioni in altezza, oltre il terzo gradino, devono essere effettuate con l'assistenza di un secondo lavoratore; inoltre non bisogna mai effettuare lo spostamento di una scala quando su di essa può trovarsi un lavoratore in opera. E' prescritto che le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 metri e devono essere provviste di una catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito per la sicurezza. Inoltre, per garantire la stabilità della posizione di lavoro fin sugli ultimi gradini, la scala deve terminare con una piccola piattaforma con montanti prolungati di almeno 60-70 cm al di sopra di essa.

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico effettuata da uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, disporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, possono provocare loro delle lesioni dorso-addominali.

E' necessario adottare tutte le misure per evitare la movimentazione manuale dei carichi; quando ciò non è possibile occorre fornire ai lavoratori i mezzi adeguati allo scopo di ridurre al minimo il rischio.

La movimentazione manuale dei carichi può essere effettuata alle seguenti condizioni:

Il carico non deve superare i 30 Kg per gli uomini e i 20 kg per le donne se maggiorenni; nel caso siano minorenni il peso massimo movimentabile è rispettivamente di kg 20 e kg 15.

Il carico non deve essere ingombrante o difficile da afferrare. Il carico non deve essere in equilibrio instabile.

Il carico deve essere collocato in modo tale da poter essere maneggiato senza contorsioni o posizioni pericolose per il lavoratore.

Negli edifici scolastici nei quali vi è la necessità di spostare pesi da un piano all'altro, in assenza di montacarichi, si prescrive l'obbligo di dotarsi di adeguata attrezzatura manuale (per es. carrelli a rotelle).

RISCHIO INCENDIO

Regole comportamentali da rispettare:

- Evitare azioni e comportamenti che possano essere causa di principi di incendio.
- Non utilizzare in modo improprio prese elettriche e apparecchi elettrici di qualsiasi natura e, in particolare, è vietato l'utilizzo di stufette elettriche e piastre elettriche.
- E' VIETATO fumare nei locali scolastici.
- Non utilizzare apparecchi a fiamma libera nelle vicinanze di materiali infiammabili.
- Segnalare immediatamente eventuali deterioramenti delle apparecchiature e degli impianti elettrici.
- Verificare che nessun materiale sia depositato davanti agli estintori, alle bocchette antincendio, ai passaggi e alle uscite di emergenza.
- Controllare periodicamente l'efficienza dei dispositivi antincendio (rivolto al personale autorizzato).

In caso di incendio si possono verificare due situazioni:

Focolaio di modeste dimensioni aggredibile con semplice uso di estintore. In tal caso il personale preposto interviene direttamente sul focolaio. Può scattare o meno il segnale acustico d'allarme procedendo all'evacuazione dell'edificio intero. Avvisare comunque i VV.FF.

Focolaio di rilevanti dimensioni. In tal caso è necessario lanciare il segnale di evacuazione, avvisare i VV.FF, ed intervenire sull'incendio con gli idranti a manichetta flessibile (vedi personale incaricato). In ogni caso mai mettere in pericolo la propria incolumità per il salvataggio di cose o strutture.

- **Il docente** presente in aula condurrà i propri alunni fuori dell'edificio seguendo la via di fuga prevista raggiungendo il punto di raccolta stabilito.
- Gli **allievi individuati come "aprifila" e "chiudifila"** si disporranno uno all'inizio della fila e uno in coda e collaborano con il docente affinché nessuno rimanga indietro.
- Gli **allievi individuati come "supporto ai disabili"** collaborano con il docente per la loro evacuazione, con le modalità stabilite nel Piano di Evacuazione.
- **Il personale ATA** in servizio al piano interviene sul focolaio con gli strumenti del caso presenti nel piano.
- **Il personale incaricato del pronto soccorso** sarà pronto ad accogliere all'aperto o nei corridoi eventuali infortunati

- Chiunque dei presenti non abbia diretta responsabilità sulle operazioni connesse all'evento assisterà e vigilerà sugli alunni nei luoghi di raccolta ed eviterà di intervenire di propria iniziativa a meno che non intervengano eventi imprevisti da gestire con attenzione ai pericoli e buon senso.

Il Dirigente Scolastico invita tutti gli utenti alla conoscenza ed al rispetto delle indicazioni dei cartelli segnalatori. Ricorda che essi non vanno mai coperti da cartelloni o altro materiale.

RADON

Ai sensi del D.Lgs. 241/00 in materia di radioprotezione, nella redazione della Valutazione del Rischio Radon negli edifici scolastici va considerato che:

- Le attività svolte negli edifici scolastici in genere non avvengono, se non per periodi limitati, in locali seminterrati o interrati.
- Non sono consentite attività lavorative ai piani interrati e seminterrati se non in casi particolari ed in ogni caso non è prevista l'ubicazione a detti piani di uffici o di aule di lezione con permanenza continuativa di alunni.
- I locali interrati e seminterrati degli edifici scolastici sono dotati di sistemi di aerazione e/o di vespaio aerato.

L'istituzione scolastica provvederà all'aerazione frequente dei locali ed a richiedere all'ente proprietario degli del livello di radon attraverso monitoraggio strumentale.

TUTELA DELLA MATERNITA'

La lavoratrice è tenuta a comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato, la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un'assunzione di responsabilità.

Rischi potenziali legati alla particolare condizione:

- infezione da rosolia per le donne non vaccinate,
- movimentazione di carichi,
- uso di scale,
- affaticamento fisico e mentale,
- stazione eretta prolungata

Le eventuali misure di tutela dovranno essere compatibili con le possibilità offerte dalla mansione svolta dalla lavoratrice. Sarà il medico curante della lavoratrice stessa a reputare eventualmente incompatibile l'attività lavorativa ed a prendere i provvedimenti del caso.

DIVIETO DI FUMO

Come previsto dalla normativa vigente **in tutti i locali dell'istituto è proibito fumare**; il datore di lavoro provvede all'affissione in tutti i locali dei cartelli indicanti il divieto e contenenti le informazioni previste dalla normativa vigente, il datore di lavoro o suoi incaricati possono contestare direttamente la violazione della norma redigendo un apposito verbale che riporti la sanzione.

RISCHI PSICOSOCIALI

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (1986) ha definito i rischi psicosociali in termini di interazione tra contenuto del lavoro, gestione e organizzazione del lavoro, condizioni ambientali e organizzative da un lato, competenze ed esigenze dei lavoratori dipendenti dall'altro.

I rischi psicosociali possono essere definiti come *“quegli aspetti di progettazione del lavoro e di organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali, che potenzialmente possono arrecare danni fisici o psicologici”*. (Cox & Griffiths, 1995).

I rischi psicosociali possono incidere sia sulla salute fisica che psichica in modo diretto ed indiretto, attraverso l'esperienza di stress. Infatti, gli effetti dei rischi psicosociali possono essere identificati comunemente nelle seguenti situazioni: stress, burn-out, mobbing.

Burn-out e mobbing hanno caratteristiche specifiche e peculiari, ma vi si può riconoscere la matrice comune costituita dalla presenza di stress.

La professione di insegnante espone al potenziale rischio di burn-out dovuto allo stress lavorativo prolungato. I fattori che possono predisporre all'insorgenza della sindrome da burnout sono sia di tipo ambientale che individuale. Indipendentemente dall'attitudine del singolo, il compito del Datore di Lavoro dovrà essere quello di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa degli insegnanti (e del personale

ATA) nelle migliori condizioni possibili sia dal punto di vista delle caratteristiche del lavoro (carico di lavoro, scadenze pressanti, conflitti ed ambiguità di ruolo, carenza di informazione) che delle caratteristiche organizzative (distribuzione degli spazi, regolamenti operativi, etc.).

Il risultato degli interventi preventivi e protettivi attivati nei confronti degli operatori scolastici sarà valutato periodicamente mediante il monitoraggio del clima aziendale.

Per quanto riguarda il rischio mobbing, si ritiene che non sussistano i requisiti fondamentali per l'effettuazione di una valutazione ricollegabile alla prevedibilità del danno, in quanto pare illogico inserire all'interno di un contesto preventivo l'elemento della intenzionalità. Pertanto il rischio da mobbing, più correttamente individuabile come atto volontario di dolo, è da intendersi non valutabile nell'ambito della sicurezza degli ambienti di lavoro, ma semmai perseguibile a livello penale.

RUMORE

Ai sensi del Titolo VIII, Capo II, art.187 del D.Lgs.81/2008, tenendo conto del livello, tipo e durata dell'esposizione al rumore, della manifesta assenza di sorgenti rumorose significative, dal confronto con situazioni analoghe e dalle fonti di letteratura, è possibile affermare che le attività previste producono una esposizione, sia giornaliera che settimanale, sempre inferiore ai limiti di legge. Tuttavia il Dirigente Scolastico provvederà all'attivazione delle misure di prevenzione e di protezione indicate dall'art.192, fermo restando quanto prescritto dall'art.182 che obbliga il datore di lavoro a eliminare i rischi alla fonte o a ridurli al minimo

VIBRAZIONI

Ai sensi del D.Lgs.81/08, Titolo VIII, Capo III, artt.199-203 l'attività scolastica è certamente fra quelle in cui l'esposizione è poco significativa; ciò giustifica la non necessità di ulteriori approfondimenti per la quasi totale assenza di macchinari e attrezzature fonti di elevate vibrazioni. L'esposizione generata dalla presenza di piccoli elettrotensili (trapani, avvitatori), di macchine lavapavimenti e automobili: in tutti i casi, anche grazie al limitato e saltuario utilizzo di tali macchine/attrezzature effettuato dai dipendenti scolastici, non sono mai superati i valori limite di esposizione e non vengono mai utilizzati in orario di lezione.

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Ai sensi del D.Lgs.81/2008, Titolo VIII, Capo IV, artt.206-210 l'attività scolastica è certamente fra quelle in cui l'esposizione è poco significativa, per la ridotta presenza di apparecchiature che comportano l'esposizione a campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz; ciò giustifica la non necessità di ulteriori approfondimenti, fermo restando la necessità di rispettare comunque le misure preventive e protettive prescritte all'art.210.

PARTE C

Disposizioni in merito ai ruoli

ATTIVITA' DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Mansioni dei collaboratori scolastici dal Contratto collettivo nazionale di lavoro

Il profilo del collaboratore scolastico nel CCNL è il seguente:

"Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia (e di carattere materiale inerenti l'uso) dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47".

Attrezzature utilizzate

- Scala doppia dotata di specifici requisiti di sicurezza)
- Secchi, scope, etc.
- Aspirapolvere
- Lavapavimenti
- Carrelli per lo spostamento dei pesi

Sostanze utilizzate

- Candeggina – disincrostante - antinchiostro
- Detersivi comuni
- Cera pavimenti

Rischi

- Cadute dall'alto
- Urti, colpi, compressioni, punture, tagli, abrasioni
- Chimico e biologico moderato durante l'uso di prodotti di pulizia

Uso di prodotti di pulizia

Premessa la quantità limitata di prodotti di pulizia conservati nei locali scolastici, questi devono essere conservati in luogo chiuso e permanentemente inaccessibile ai non autorizzati. Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla scheda tossicologica consegnata dal fornitore di cui i lavoratori interessati dovranno prendere visione attenendosi alle prescrizioni fornite. Durante le operazioni di pulizia devono essere usate calzature idonee con suola in gomma antiscivolo e guanti di protezione.

In caso di manipolazione di detersivi è opportuno l'uso di mascherine e occhiali di protezione.

Movimentazione manuale dei carichi

I lavoratori dovranno essere informati riguardo alle norme sulla movimentazione manuale dei carichi. Per i maggiorenni, il peso massimo movimentabile è di kg 30 per gli uomini e kg 20 per le donne. La tipologia delle attività svolte all'interno della scuola e la loro periodicità escludono la sorveglianza sanitaria per rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi. In caso di movimentazione di carichi di peso superiore (ad esempio in ausilio ad allievi disabili) ciò dovrà avvenire con l'utilizzo di più persone o di apparecchi di sollevamento.

Lavori di piccola manutenzione

Nell'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dovrà essere evitato l'uso di apparecchiature complesse o particolarmente pericolose (saldatrice, flessibile, attrezzi taglienti ecc.). L'utilizzo di apparecchiature di tipo domestico (martello, cacciavite, pinze, trapano, scala pieghevole ecc.) è invece possibile nel rispetto delle norme di sicurezza relative all'attrezzatura utilizzata. In particolare andrà verificato che le attrezzature siano provviste del marchio di conformità CE e che gli utilizzatori abbiano a disposizione e facciano uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherina antipolvere, guanti da lavoro, occhiali antifortunistici) durante l'uso.

Manutenzione delle aree esterne

Durante le operazioni di manutenzione delle aree esterne è necessario l'uso di attrezzature appropriate secondo la necessità quali pinze per raccolta rifiuti, stivali in gomma, ecc.

Macchine di stampa e sostituzione toner

La periodicità e la tipologia dell'utilizzo di macchine di stampa (fotocopiatori e fotoincisor) non richiede particolari accorgimenti. Tuttavia è necessario garantire al locale in cui tali operazioni si svolgono un adeguato ricambio d'aria che consenta la dispersione degli odori prodotti dagli inchiostri e del calore delle attrezzature. Durante le operazioni di sostituzione dei toner e delle cartucce di inchiostro occorre utilizzare mascherine e occhiali di protezione.

- I Collaboratori scolastici sono tenuti a svolgere il loro compito di sorveglianza nel posto assegnato e non devono allontanarsi se non per motivi di servizio e dopo essersi assicurati che non venga a mancare la vigilanza.
- Le porte di accesso devono essere costantemente sorvegliate da un operatore, onde evitare l'uscita di alunni non accompagnati
- Se si usano solventi per la pulizia (alcol, trielina, prodotti a base di ammoniaca, acidi, cloro, ecc che, comunque, sono da evitare) spalancare immediatamente le finestre.
- Tutti gli Insegnanti e i Collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare al Capo d'Istituto eventuali situazioni di pericolo riscontrate nell'edificio e nelle sue pertinenze.

NORME COMPORTAMENTALI PER LA SICUREZZA

Nel documento di sicurezza depositato presso la sede sono allegati le procedure di sicurezza e l'elenco dei dispositivi di protezione individuale obbligatori relativamente ai cicli lavorativi previsti nell'ambiente

di lavoro scolastico: il Dirigente Scolastico considera tali prescrizioni quale specifico "ordine di servizio" alle quali ciascun lavoratore in questione si deve attenere.

- Non è consentito l'ingresso a scuola di persone estranee all'Amministrazione, salvo che non siano debitamente autorizzate dal Dirigente scolastico.
- È vietato l'accesso e il parcheggio di autovetture o automezzi in genere all'interno dei cortili scolastici.
- E' vietato utilizzare i servizi igienici (come pure i locali e i corridoi) quando il pavimento è bagnato: sarà cura del personale addetto alle pulizie segnalare e precludere l'accesso sino all'avvenuto ripristino delle normali condizioni di sicurezza
- Non ingombrare i pavimenti con oggetti vari, in particolare quelli delle vie di fuga o antistanti le uscite di emergenza
- Apparecchiature, contenitori e/o cavi che, per inderogabili esigenze tecniche dovessero essere posti sul pavimento, vanno protetti e visibilmente segnalati.
- Mantenere sgombri gli spazi antistanti i mezzi antincendio (manichette ed estintori), i mezzi protettivi, i comandi elettrici, le cassette di primo soccorso, le porte, le porte di sicurezza, le scale, ecc....
- E' severamente vietato sistemare sedie e tavoli davanti alle finestre, o altro oggetto che potrebbe consentire agli allievi di salire sopra il davanzale
- Terminato il lavoro, le superfici di banchi, tavoli, ecc.... devono essere ripulite e non vi devono rimanere apparecchiature o contenitori inutilizzati.
- Gli oggetti, le sostanze o le apparecchiature che possono costituire una condizione di pericolo (soprattutto per gli allievi) non devono mai essere lasciate in luoghi e condizioni di facile accessibilità
- È severamente vietato fumare.
- È vietato tenere liquidi o bombolette spray infiammabili.
- Negli armadi o scaffalature è bene porre gli oggetti più pesanti in basso; qualora vi sia la presenza di ripiani deformati dal peso del materiale depositatovi, si ritiene obbligatorio procedere ad eliminare il peso superfluo
- Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza.
- È buona norma evitare scherzi ed atteggiamenti che possano creare pericolo agli altri.
- Nei corridoi evitare di camminare rasente i muri, per evitare i danni provocati dall'improvvisa apertura di una porta o dalla finestra lasciata aperta.
- Non togliere o sorpassare le barriere che impediscono passaggi pericolosi.
- È vietato usare stufe o fornelli elettrici o riscaldatori con resistenze a vista, fornelli o stufe a gas, fiamme libere, stufe a cherosene, ecc....
- E' vietato utilizzare in modo improprio gli attrezzi della palestra.

Personale Docente

- **Gli alunni devono COSTANTEMENTE trovarsi sotto la sorveglianza degli Insegnanti**, i quali devono "trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni" (CCNL). Tale obbligo vale anche per i Docenti di sostegno e di insegnamenti speciali, essendo anch'essi tenuti, per obbligo di servizio, a garantire l'incolumità degli alunni. Per motivate momentanee assenze dalla classe i Docenti sono tenuti a ricorrere alla sorveglianza in aula da parte di un Collaboratore scolastico.
- Qualora, per motivi del tutto eccezionali, le classi debbano rimanere a lungo incustodite e non vi siano Insegnanti a disposizione, gli alunni devono essere suddivisi tra le altre classi.
- Il trasferimento degli alunni dalle aule ad altri ambienti (palestra, mensa, servizi, atrio d'ingresso, cortile, ecc) deve avvenire in modo ordinato e sempre sotto la sorveglianza degli Insegnanti o del personale non docente in caso di suddivisione nelle classi per assenza del docente.
- Nelle attività didattiche gli Insegnanti devono vigilare sull'uso di materiali ed attrezzature da parte degli alunni: sono da evitare strumento taglienti o acuminati, sostanze tossiche, ecc....e non devono essere manipolati in modo improprio dagli alunni i sussidi che funzionano con l'elettricità; il loro uso corretto deve essere sorvegliato da un adulto.
- Durante il pranzo e in ogni momento di ricreazione all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico gli Insegnanti sono tenuti a sorvegliare gli alunni e a controllarne l'attività.
- In cortile e ovunque occorre vigilare affinché non vengano intrapresi giochi particolarmente violenti.

- L'Insegnante ha l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante la ricreazione, assicurando la vigilanza sulle possibili occasioni di pericolo: cancelli, uscite, depositi di materiale, giochi con attrezzature in movimento, strutture che consentano agli allievi di arrampicarsi o di esporsi a pericoli, ... L'Insegnante deve anche assicurarsi che gli alunni non si sottraggano al suo controllo visivo per giocare o sostare in aree non sorvegliate.
- Durante le attività all'aperto, si rinnova agli Insegnanti la raccomandazione di non riunirsi in gruppo, ma di disporsi in modo da sorvegliare tutti gli alunni loro affidati.
- Tutti gli Insegnanti e i Collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare al Capo d'Istituto eventuali situazioni di pericolo riscontrate nell'edificio e nelle sue pertinenze.
- Personale espressamente incaricato dovrà effettuare ogni giorno adeguate perlustrazioni degli spazi della scuola, per rimuovere eventuali ostacoli, nonché per verificare l'efficienza delle uscite di emergenza
- Ridurre o eliminare le situazioni che comportano la permanenza degli allievi a quote pericolose in caso di caduta (giochi, muretti, ringhiere, ecc.)
- Disinfettare subito ogni ferita, taglio o abrasione (dopo aver indossato i guanti monouso).
- I sussidi e i materiali di facile consumo devono essere conformi alla normativa vigente e alle specifiche disposizioni della CEE riguardo alla sicurezza, l'igiene, la sanità.

Gli Insegnanti sono invitati a segnalare all' RSPP ogni malattia sospetta di natura infettiva o parassitaria.

- In caso di infortunio prestare i primi soccorsi ricorrendo anche agli operatori e provvedendo, se necessario, a trasportare l'infortunato in luogo idoneo.
- In caso di perdita di sangue, utilizzare i guanti monouso inseriti nella cassetta del pronto soccorso.
- Se ritenuto necessario, trasportare l'infortunato al Pronto Soccorso, accompagnandolo sempre personalmente, dopo aver incaricato gli operatori di distribuire gli alunni nella classi. E' rigorosamente vietato utilizzare mezzi privati per raggiungere l'ospedale.
- Avvertire immediatamente i genitori dell'alunno e la Dirigenza scolastica o altri parenti dell'infortunato reperibili.
- PRESENTARE IMMEDIATAMENTE IN DIREZIONE la denuncia dell'infortunio utilizzando l'apposito modulo. La denuncia dovrà sempre comunque pervenire in Direzione non oltre la mattinata successiva al verificarsi dell'evento.

Allievi

- Nei plessi ove sono presenti balconi, ne è severamente vietato l'accesso agli allievi
- E' vietato agli alunni correre nei corridoi, per le scale, nelle aule e ovunque possa presentarsi un pericolo.
- E' vietato inoltre saltare da pedane, da gradini o da altro, sedersi sopra davanzali o ringhiere e/o sporgersi pericolosamente verso il vuoto.
- E' vietato sostare nelle scale esterne di emergenza.

L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SVOLTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

Si conclude il presente opuscolo informativo elencando le attività di coordinamento che verranno svolte dal Dirigente Scolastico al fine di consentire il raggiungimento e il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza della scuola e dei suoi utenti.

Il DS:

1. Elabora un progetto di formazione in servizio per il personale docente e ATA e per i membri del SPP, dopo aver sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione RSPP ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS.
2. Sottopone all'approvazione degli Organi Collegiali detti progetti di formazione.
3. Convoca il Collegio dei docenti ed i Consigli di Classe, affinché progettino, definiscano ed attuino un percorso educativo e didattico complessivo che comprenda la sicurezza in modo che questa non diventi una tematica a sé stante, avulsa dalla programmazione complessiva d'istituto.
4. Convoca il Consiglio d'Istituto per l'aggiornamento del regolamento interno e, se occorre, della carta dei servizi, in modo che i comportamenti degli alunni, in ordine alla sicurezza e alla salute, siano puntualmente disciplinati.
5. Fa stampare e distribuire agli alunni un estratto del Regolamento d'Istituto, riguardante i diritti, i doveri, i comportamenti richiesti agli alunni per la salvaguardia della salute e della sicurezza nella scuola; valuta l'opportunità di fornire direttamente agli alunni in maniera assembleare una prima informazione sul comportamento da tenere a scuola.

6. Impartisce disposizioni ai docenti affinché il contenuto di dette norme sia ampiamente discusso nelle classi.
7. Predisporre e fa affiggere apposite "liste di comportamento" negli spazi a rischio specifico (palestra, laboratori, etc).
8. Emanare circolari interne sugli aspetti organizzativi relativi alla sicurezza.
9. Prevede e concorda con i docenti tempi e modalità della preparazione e dell'effettuazione delle esercitazioni di evacuazione.
10. In occasione di lavori di adeguamento all'interno dell'edificio scolastico, partecipa alle riunioni di cooperazione e di coordinamento in tema di sicurezza con l'Ente Proprietario le imprese in appalto.
11. Richiede all'Ente Proprietario la valutazione dei rischi strutturali ed il relativo programma dei lavori di adeguamento.
12. Raccoglie e mantiene aggiornata la documentazione e le certificazioni previste dal D.Lgs. 81/2008.
13. Si preoccupa di integrare ed aggiornare il Documento della Sicurezza.

Il Dirigente Scolastico e l'RSPP sono a disposizione per fornire eventuali ulteriori spiegazioni sugli argomenti oggetto del presente opuscolo.